



PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 54 del 13/05/2016

Proposta n. 2016/608

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 3.11.2015. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Alseno ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, e più di recente con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa e il Piano Operativo Comunale (POC) rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 9 del 31.3.2014, n. 10 del 31.3.2014 e n. 18 del 27.5.2015;
- il Comune ha quindi adottato, con atto di Consiglio n. 43 del 3.11.2015, una Variante al citato RUE con contenuti di pianificazione operativa (consistente nella correzione di errori materiali, nella riclassificazione di aree e nella modifica di norme e carte a seguito di richieste di privati con i quali sono stati stipulati appositi Accordi ex art. 18 della L.R. n. 20/2000) e ne ha trasmesso gli elaborati in allegato alla nota n. 10331 del 27.11.2015 (ricevuta al prot. prov.le n. 70574 del 30.11.2015);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Alseno alcune integrazioni, come da nota n. 75761 del 29.12.2015, le quali sono pervenute in allegato alle note comunali n. 965 del 3.2.2016 e n. 2368 del 17.3.2016 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 3404 del 5.2.2016 e n. 8088 del 17.3.2016);

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;

- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Acquisite agli atti le dichiarazioni datate 26.11.2015 del Responsabile del Servizio del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno inerenti:

- l'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla Variante al RUE, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- l'avvenuto invio alle Autorità militari della comunicazione di adozione della Variante al RUE;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al RUE scade il giorno 16.5.2016, tenuto conto che le integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 17.3.2016;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha riguardato solo i contenuti di pianificazione operativa degli elaborati di Variante RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Alseno, elaborati di Variante al RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Alseno, riserve sulla Variante al RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale della Variante al Regolamento in esame, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno ha fornito apposita dichiarazione (agli atti) in merito alla esclusione della Variante stessa dalla predetta valutazione a norma dell'art. 5, comma 5, lett. a) e b) della L.R. n. 20/2000;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole sulla Variante al RUE in esame;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione della Variante al RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Alseno adegua la Variante al RUE alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante stessa approvata alla Provincia e alla Regione, nonché renderla accessibile attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultima, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21.1.2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'8.1.2016, parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n.20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;

- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPO) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 e successiva prima revisione del Piano medesimo, in salvaguardia, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015, relativa al secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 per la gestione delle acque;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in salvaguardia, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4/2015, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21.7.2014;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE del Comune di Alseno, adottata con atto di Consiglio comunale n. 43 del 3.11.2015, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Alseno, riserve sulla Variante al RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale della Variante al Regolamento in esame, della dichiarazione (agli atti) fornita dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno in merito alla esclusione della Variante stessa dalla predetta valutazione a norma dell'art. 5, comma 5, lett. a) e b) della L.R. n. 20/2000;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole sulla Variante al RUE del Comune di Alseno;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Alseno, elaborati di Variante al RUE");
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Alseno;
6. di dare atto che il Consiglio comunale di Alseno, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo della Variante al RUE in argomento in forza del comma 4**bis** dell'art. 33 della medesima legge regionale, adegua la Variante al RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
7. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18**bis**, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 608/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: **VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 3.11.2015. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.** , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 12/05/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 54 del 13/05/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 3.11.2015. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 13/05/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 54 del 13/05/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 3.11.2015. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 13/05/2016 al 28/05/2016

Piacenza li, 30/05/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Alseno, elaborati di Variante al RUE

ALSENO, ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE AL RUE	
DENOMINAZIONE	SCALA
RUE 1 - Variante ottobre 2015 - RELAZIONE	/
RUE 2 - Variante ottobre 2015 - NORME	/
RUE 2 – Variante ottobre 2015 – ATTI DI ACCORDO ART. 16 L.R. 20/2000	/
RUE 3 – LEGENDA DELLE CARTOGRAFIE	/
RUE 4.2 - ZONIZZAZIONE	1:5.000
RUE 4.3 - ZONIZZAZIONE	1:5.000
RUE 4.4 - ZONIZZAZIONE	1:5.000
Analisi geologica di fattibilità e analisi di III livello sismico – AREA 4 CORTINA	/
DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA VALSAT IN ORDINE ALLE MODIFICHE DA INTRODURRE NEL RUE VIGENTE PREVISTE DALLA VARIANTE N. 1	/
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO RUE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 03.11.2015	/

Premesso che

- la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbanizzato ed extraurbano rappresentata nelle Tavole RUE3, RUE4.2, RUE4.3, RUE4.4 e regolata dal Titolo VII delle Norme del RUE,
- per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC, si formulano le seguenti riserve:

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

1. Occorre che il dimensionamento delle previsioni insediative del RUE risulti coerente con quanto definito nella Relazione illustrativa del PSC (capitolo "Le ipotesi evolutive del sistema insediativo"), garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE medesimo negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

2. Per quanto concerne le proposte di modifica agli ambiti urbani consolidati, si pone all'attenzione del Comune la rispondenza della definizione di tali ambiti con la relativa definizione fornita dall'art. A-10 della LR 20/2000 (strettamente connessa con quella di territorio urbanizzato) e si rammenta il contenuto della specifica "Intesa condizionata" sul PSC espressa con riferimento alla riserva n. 52 dalla Giunta Provinciale con atto n. 199 del 04.10.2013.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

3. Considerato che l'art. 7, comma 3 delle Norme di attuazione del PSC ha disposto che il RUE disciplina "la regolamentazione degli insediamenti a prevalente destinazione produttiva, terziaria o alberghiera, siglati con lett. AP e AT nella tav.PSC4 e riferiti alle destinazioni d'uso in atto, dovrà specificare le attività ammesse, l'indice di sfruttamento fondiario medio consentito ed eventuali aree pertinenziali inedificabili accessorie e definire gli interventi di recupero, ampliamento e completamento degli stessi, nonché i cambi di destinazione d'uso volti a favorire la loro riqualificazione funzionale; eventuali esigenze di ampliamento e consolidamento nelle aree di sedime o nelle aree adiacenti delle attività già insediate potranno essere consentite sulla base di preventive valutazioni di sostenibilità ambientale e di impatto paesaggistico che escludano impatti tali da precludere l'intervento", occorre che l'attuazione degli interventi proposti con la Variante 5 sia subordinata a specifica valutazione della "sostenibilità ambientale e di impatto paesaggistico" degli stessi, da effettuarsi come evidenziato dal Comune nell'ambito della relativa procedura di AIA.
4. In coerenza con quanto riportato nella tavola PSC "Aspetti strutturanti il territorio", occorre evidenziare anche sulla tavola RUE 4.3 "Zonizzazione" che l'insediamento oggetto della proposta di Variante 5 si qualifica come "Insediamenti ed aree a prevalente destinazione produttiva (AP) in territorio rurale", ad esempio aggiungendo la specifica sigla identificativa.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

ELABORATI COSTITUTIVI DEL RUE

5. Si evidenzia che l'individuazione dell'area di Variante 6 è difforme dalla modifica effettivamente proposta sulla tavola RUE 4.4; occorre quindi verificare la suddetta individuazione e, eventualmente, effettuare le necessarie rettifiche grafiche.

6. In generale, le Norme del RUE devono risultare coerenti con:
- i compiti assegnati allo strumento dalla LR 20/2000 e dal PSC;
 - il PTCP 2007 vigente, approvato con atto C.P. n.69 del 02.07.2010;
 - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti.

Nello specifico, relativamente all'obiettivo dichiarato dal Comune di operare una revisione dell'elaborato RUE2 - Norme, in coerenza con i principi di integrazione, non duplicazione e semplificazione di cui alla LR 15/2013 ed al recente Atto di coordinamento tecnico approvato con Deliberazione G.R. n. 994/2014, si ritiene necessario completare tale revisione dell'articolato normativo di RUE, al fine di sostituire alcuni testi con il relativo rinvio normativo (ad es. in riferimento alle definizioni delle tipologie di esercizi commerciali, alle definizioni delle categorie di intervento, ...).

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

TERRITORIO RURALE

7. Sono state rilevate alcune incoerenze tra le modifiche all'articolato normativo di RUE e le disposizioni del PTCP e della LR 20/2000; in particolare, è necessario riformulare le disposizioni relative agli interventi edilizi possibili per funzioni connesse e non connesse alle attività agricole di cui all'art. 89, lett. E – Attività agrituristiche, comma 24, secondo alinea ed all'art. 90, lett. C – Patrimonio edilizio di origine rurale destinabile ad altre attività, lett. d), primo e secondo alinea, nel rispetto delle direttive di cui agli articoli 61 e 62 delle Norme del PTCP, all'art. A-21 della L.R.20/2000 e con particolare attenzione agli interventi ammessi alla luce delle definizioni delle categorie di intervento di cui al DPR 380/2001 ed alla L.R.15/2013.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

8. Le aree 2, 3, 4, 5 e 6 sono comprese nel "Sistema dei crinali e della collina" individuato dal PTCP 2007 e disciplinato dall'art. 6 delle sue Norme; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; prendendo atto delle proposte di modifica, si rammenta in ogni caso il rispetto delle disposizioni dettate dalle citate Norme del Piano provinciale. Con specifico riferimento alla Variante 5, inoltre, occorre che risultino verificate le disposizioni dettate dalla suddetta Norme del Piano provinciale e, in particolare, quelle di cui al comma 2, lett. b..
9. Le aree di Variante 1, 6 e 7 sono interessate dalla presenza di formazioni vegetazionali in filare, evidenziate sia dal PTCP che dal PSC; pur prendendo atto delle modifiche proposte, si rammenta che gli interventi eventualmente previsti su queste porzioni di territorio dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme del PTCP 2007.
10. Si evidenzia che tutte le aree di Variante sono comprese tra le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" individuate dal PTCP al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo di questa porzione di territorio; si rammenta, quindi, che gli interventi ivi previsti dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 36 bis delle Norme del Piano medesimo.
11. Alcune aree di Variante sono comprese nella fasce di interesse paesaggistico, pari a m. 150, individuate rispettivamente per lo Scolo Beretta (aree 1 e 8), Rio S. Franca (area 3) e Rio Grattarolo (area 5) inclusi nell'elenco delle acque pubbliche (ex R.D. 11.12.1933, n. 1775). Pur prendendo atto delle modifiche proposte, si rammenta che gli interventi in queste porzioni di territorio dovranno rispettare le disposizioni di cui alla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.).